

P.U. 391-1/2025



Sezione Terza Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott.ssa Arianna Toppan Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 391-1/2025**

promosso da

ENZO MOSCA (C.F. _____), nato a _____, il _____

residente in _____), Via _____ rappresentato e difeso dall'Avv. _____

Gabriele Luigi Capitani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano

alla Via Amedeo D'Aosta, n. 9

Conclusioni nell'interesse di ENZO MOSCA:

DICHIARARE aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I.I. la procedura di liquidazione del sig. Mosca;

NOMINARE un liquidatore;

DISPORRE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DICHIARARE improcedibile il pignoramento presso terzi gravanti sullo stipendio mensile del sig. Mosca;



FISSARE i limiti di cui all'art. 268, lett. b), C.C.I.I. in euro _____ su base mensile o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, o secondo equità;
STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza di apertura;
ORDINARE l'eventuale trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore;
FISSARE nel termine di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla sentenza di apertura della procedura di liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 del C.C.I.I. e della relativa esdebitazione;
AUTORIZZARE il sig. Mosca a mantenere attivo il conto corrente a lui intestato sul quale viene accreditato lo stipendio;
DICHARARE sottratti alla liquidazione i beni mobili del debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.;
DISPORRE che venga esclusa dalla liquidazione controllata del patrimonio l'autovettura di proprietà del sig. Mosca per i motivi descritti in narrativa o, in subordine, nell'ipotesi in cui venga negata l'esclusione, autorizzare il ricorrente all'utilizzo dell'autovettura per tutta la durata della procedura;
DISPORRE che una volta concessa l'esdebitazione il sig. Mosca non debba più versare alla procedura le somme derivanti dal proprio reddito (al netto della spesa mensile);
SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- con ricorso depositato il 10.11.2025, ENZO MOSCA ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- il ricorrente ha dedotto, tra le altre cose: a) di trovarsi in stato di sovraindebitamento, e di non essere soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui all'istanza; b) che la situazione di sovraindebitamento sarebbe stata determinata dalla crisi che, tra gli anni 2008 e 2012, aveva colpito l'attività svolta in forma di impresa individuale dal ricorrente, portando alla chiusura nell'anno 2019; c) di vivere in un immobile di proprietà della compagna, unitamente ai tre figli di lei, di cui una studentessa, uno privo di



- occupazione lavorativa a uno apprendista; d) di essere proprietario della quota del 50% di un bene immobile sito in _____, cointestato con l'ex coniuge, del valore di mercato pari (pro quota) ad € _____; e) di essere proprietario di un autoveicolo _____ (Targa _____) dell'anno _____, necessario per recarsi al lavoro; f) di essere titolare di un conto corrente con saldo attivo di € _____; g) di percepire un reddito netto da lavoro dipendente pari ad € _____ mensili su dodici mensilità, sul quale grava un pignoramento eseguito da Agenzia delle Entrate, e variabile sino ad € _____ nel caso di lavoro straordinario o "reperibilità"; h) che dalle dichiarazioni dei redditi della compagna risulta che la stessa percepisca redditi annui lordi tra i _____ e i _____ euro; i) le spese familiari, suddivise al 50% con la compagna, ammonterebbero complessivamente ad € _____ mensili; l) i debiti contratti dal ricorrente ammonterebbero ad € _____; m) le spese di procedura ammonterebbero ad € _____, per compensi dell'OCC, oltre al compenso del liquidatore da determinarsi; n) il ricorrente metterebbe a disposizione dei creditori la somma di _____ mensili (pari alla differenza tra lo stipendio percepito e le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare) per 36 mesi, oltre alla quota di proprietà dell'immobile di _____
- il ricorso contiene altresì l'elenco nominativo dei creditori e allo stesso sono allegati (tra gli altri):
 - le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - un inventario dei beni del ricorrente;
 - un'autodichiarazione di mancato compimento di atti dispositivi del patrimonio negli ultimi cinque anni;
 - al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Avv. Carmen Di Benedetto la quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.



La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, degli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto ENZO MOSCA risiede in _____) e, pertanto, il centro degli interessi principali è situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli non riveste la qualifica di imprenditore, essendo lavoratore dipendente, con la qualifica di operaio, presso _____ ; conseguentemente il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, ma riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII con diritto all'accesso alla procedura di cui agli art. 268 e ss. CCII;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate ulteriori domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € _____ , come da tabella che segue (cfr., p. 8 relazione OCC):



	IMPORTO	Garanzie Grado di Privilegio
A l P I L R F I		

TOTALE DEBITI	<	
---------------	---	--

e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito dalla retribuzione percepita dal lavoratore, pari a circa € mensili netti, oltre ad esigue somme depositate sui conti correnti intestati al debitore.

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta infatti che il ricorrente:

- è proprietario di quota del 50% di un immobile sito in , quindi, di cespiti non prontamente liquidabile e, comunque, di valore stimato di € di gran lunga inferiore ai debiti maturati;

- è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: } Tg. dell'anno 2008, il cui valore attuale risulta, secondo quanto attestato dall'OCC, "quasi nullo";

- è titolare di un conto corrente (Conto – Conto - IBAN con saldo a/ pari ad €)

- come attestato dall'O.C.C, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a €)



in tre anni, è superiore ai crediti prededucibili già maturati (€ per il compenso dell'O.C.C.);

- quanto ai crediti e ai debiti del debitore compresi nella liquidazione va sin da ora precisato che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, sicché dovrà cessare la trattenuta del quinto dello stipendio per effetto del pignoramento presso terzi promosso da Agenzia Delle Entrate in danno del debitore;
- il ricorrente deve essere autorizzato all'utilizzo dell'autovettura Tg. in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ENZO MOSCA.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, deve essere nominato Liquidatore la Dott.ssa Chiara Novara, mentre può essere omesso l'ordine di cui all'art. 270, c. 2, lett. c) CCII avendo il debitore già depositato l'elenco dei creditori

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **ENZO MOSCA** (C.F.), nato a il , residente in , Via

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **Dott.ssa Arianna Toppan**.

NOMINA Liquidatore la Dott.ssa Chiara Novara.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura Tg. I

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare



anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;



DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 26.11.2025.

Il Giudice Estensore
dott.ssa Arianna Toppan

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

